

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL**  
**P.I.A.O.**  
**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'**  
**E DI ORGANIZZAZIONE**  
**2023 – 2025**



**REVISORE UNICO  
COMUNE DI PRAY (BI)**

Verbale n. 6 del 1° giugno 2023

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

**PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il comune di Pray (Bi) per gli anni 2023-2024-2025;

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- c) l'art. 1 commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 296/2006;
- d) l'art. 3 del decreto-legge 90/2014 convertito nella legge 114/2014;
- e) l'art. 1 comma 228 della legge 208/2015;
- f) l'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010;
- g) l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge 113/2021 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. 81/2022, tra cui:

- a) il Piano dei Fabbisogni di Personale;
- b) il Piano delle azioni concrete e il Piano delle azioni positive;
- c) il Piano della performance;
- d) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- e) il Piano organizzativo del lavoro agile;

Parere dell'Organo di revisione sul PIAO 2023-2025 del comune di Pray (Bi)

Visto il Decreto 8 maggio 2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 con il quale è stato approvato il regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al P.I.A.O.;

Visto il D.M. 30 giugno 2022 n. 132 con il quale sono state approvate le modalità di semplificazione del P.I.A.O. per l'adozione dello stesso per gli enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1 comma 2 e 6;

Considerato che il comune di Pray (Bi) alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del P.I.A.O. 2023-2025 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato DM 132/2022 concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso piano;

Premesso che:

- ❖ l'art. 1 comma 475 lett. e) della Legge 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- ❖ l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 prevede per gli enti sottoposti al pareggio di bilancio il contenimento delle spese del personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011/2013;
- ❖ il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- ❖ il D.P.C.M. del 17 marzo 2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disponendo specificamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

Parere dell'Organo di revisione sul PIAO 2023-2025 del comune di Pray (Bi)

- ❖ le assunzioni a tempo determinato sono attualmente disciplinate dall'art. 9 comma 28 della legge 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 14.03.2023 è stato approvato ai sensi dell'art. 4 – Sezione Organizzazione e Capitale umano – del D.P.C.M. 30 giugno 2022 n. 132, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025;

Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2023-2025;

Vista la relazione del responsabile del servizio economico-finanziario riguardante la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025";

Considerato che il settimo comma dell'art. 6 della legge 113/2021 stabilisce che "In caso di mancata adozione del P.I.A.O. trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10 comma 5 del decreto legislativo 150/2009, ferme restando quelle previste dall'art. 19 comma 5 lettera b) del decreto-legge 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) che il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 rispetta le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle PA, come definite dal Ministro della pubblica amministrazione;
- b) che la spesa di personale risulta contenuta con riferimento a quella sostenuta nel triennio 2011-2013 come disposto dall'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 come modificato dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014;
- c) che il predetto piano triennale rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2022-2024, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17 marzo 2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;
- d) che il succitato piano triennale rispetta l'equilibrio pluriennale del bilancio, conforme all'allegato n. 9 – bilancio di previsione;
- e) che l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del rendiconto 2022 e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

## CONCLUSIONE

### Tenuto conto

che questo Organo di revisione è chiamato, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/1997 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

che l'art. 3 comma 10 bis del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014 il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Parere dell'Organo di revisione sul PIAO 2023-2025 del comune di Pray (Bi)


### Visti

- il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

### Esprime

**parere favorevole** sulla proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e, in particolare, sulla sotto-sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025.

L'organo di revisione



Roberto Gianfrancesco Neri